

Il tribunale, in diversa composizione (presidente, dott. Francesco Abete; giudice *a latere*, dott.ssa Valentina Vitulano; giudice delegato, dott. Amleto Pisapia), con provvedimento emanato in data 11 aprile 2023, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo e confermando la nomina dei pre-commissari giudiziali come commissari giudiziali.

Con il medesimo decreto veniva fissata l'udienza dell'11 luglio 2023 per l'adunanza dei creditori tenutasi, a seguito di vari rinvii concessi su istanza dei commissari giudiziali all'udienza del 13 marzo 2024, e veniva nominato nuovamente nella qualità di giudice delegato l'odierna relatrice, dott.ssa Anna Laura Magliulo, sostituita durante la sua assenza dal lavoro per maternità da altro giudice, dott. Amleto Pisapia.

La ragione delle istanze di rinvio si fondava sulla necessità, evidenziata dall'organo commissariale, di ottenere chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della proposta, a loro avviso lacunosi, che hanno poi condotto la società proponente a depositare in data 18 dicembre 2023 un atto di aggiornamento e di modifica della (prima) proposta di concordato che tenesse conto delle osservazioni illustrate dai commissari giudiziali.

A seguito della modifica della proposta, in data 29 gennaio 2024, i commissari, provvedevano a depositare e a comunicare ai creditori una ulteriore relazione integrativa avente ad oggetto l'analisi della (definitiva) proposta concordataria formulata e il parere da essi espresso in merito alla relativa convenienza.

All'udienza del 13 marzo 2024, programmata per l'adunanza dei creditori, il pubblico ministero invitava i commissari giudiziali a formulare la richiesta di revoca del decreto di ammissione al concordato, proponendo contestualmente istanza di dichiarazione del fallimento della società.

A fondamento della propria richiesta, il pubblico ministero richiamava l'informativa della Guardia di Finanza – Gruppo di Torre Annunziata prot. 043469/24 del 23 gennaio 2024 che fa riferimento ad una serie di criticità emerse nel corso della procedura e riguardanti nello specifico: 1) l'operazione di scissione risalente al 2015 con la quale la società(scissa) ha attribuito alla societàs.r.l. (beneficiaria) il proprio patrimonio immobiliare; 2) la mancata informativa relativa all'appostazione nell'elenco dei creditori concordatari di soggetti direttamente o indirettamente collegati alla societàS.r.l.; 3) la mancata previsione di un fondo per spese legali; 4) la posizione della società; 5) il mancato inserimento dei crediti contestati nelle classi; 5) la posizione del creditore contestato, avv.; 6) le ipoteche concesse dai fideiussori a garanzia dei debiti bancari che S.r.l. ha nei confronti della e della 7) la mancata appostazione di un fondo per € 975.861,57, a garanzia del residuo credito ancora non sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 1018/2019; 8) la vendita di talune autovetture nell'imminenza della presentazione della domanda di concordato con



riserva; 9) la sopravvalutazione del valore degli immobili messi a disposizione dalla S.r.l.; 10) l'incertezza dei ricavi previsionali; 11) la non rintracciabilità del decreto dirigenziale della Regione Campania afferente all'accREDITamento alla S.r.l. per l'erogazione di prestazioni di medicina nucleare in regime di convenzione.

Tali criticità, ad avviso del pubblico ministero, sono espressive di condotte che, anche solo potenzialmente, possono essere decettive e quindi suscettive di pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, determinando una carenza informativa riguardo a fatti o atti rilevanti. Pertanto, secondo la prospettazione del pubblico ministero, tali elementi sono idonei a consentire la revoca del concordato, *ex art. 173 LF*.

A fronte di tale richiesta, i commissari giudiziali chiedevano al giudice un termine per formulare le proprie osservazioni sul punto. Il giudice delegato, quindi, dichiarava l'apertura del *sub*-procedimento per la revoca o per la conferma del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo della società S.r.l., emanato in data 11 aprile 2023, e per l'esame della richiesta del pubblico ministero di fallimento della società ricorrente, rinviando all'udienza del 16 aprile 2024 dinanzi al tribunale in composizione collegiale.

Nel corso di tale udienza, i commissari giudiziali illustravano i punti salienti della propria memoria depositata in data 3 maggio 2024, concludendo nel senso di ritenere che non sussistessero nella fattispecie in esame elementi per ritenere che le condotte del debitore, evidenziate dal pubblico ministero, fossero suscettive di condizionare la votazione dei creditori e nei medesimi termini concludeva la difesa della società proponente, riportandosi al contenuto della propria memoria depositata in data 19 maggio 2024. Il pubblico ministero, pur ritualmente notiziato della data di udienza, non compariva.

All'esito della discussione, il collegio invitava i commissari al deposito di una breve nota integrativa dell'ultima relazione da loro depositata, volta ad approfondire il tema relativo alla iscrizione di ipoteca sugli immobili della societàS.r.l. ed oggetto di contestazione da parte della procura, concedendo termine pari a giorni sette, riservando la decisione.

In data 23 maggio 2024 i commissari giudiziali provvedevano al deposito della suddetta nota integrativa e, al termine della camera di consiglio tenutasi in data 6 giugno 2024, il Collegio assumeva la seguente decisione.

OSSERVA

La questione sottoposta al vaglio del Collegio si fonda sulla richiesta, impropriamente formulata dal pubblico ministero, di revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato sul presupposto della avvenuta realizzazione da parte del debitore proponente di una serie di atti posti in essere al solo



fine di frodare i creditori e di condizionarne il voto nel corso dell'adunanza che avrebbe dovuto tenersi dinanzi al giudice delegato.

Al di là dei profili prettamente processuali attinenti alla legittimazione alla formulazione della domanda di revoca dell'ammissione al concordato, pacificamente riconosciuta dall'art. 173 l.f. ai soli commissari giudiziali - da cui discende la possibilità di inquadrare la domanda formulata dall'organo inquirente più che come una richiesta diretta di revoca, come un mezzo per stimolare il potere di controllo dell'organo commissariale -, occorre procedere ad una breve disamina dell'istituto della revoca verificandone la concreta applicazione alla fattispecie in esame.

Com'è noto, fra le novità più rilevanti della riforma del 2005 va annoverata l'eliminazione del requisito della meritevolezza del debitore che intenda accedere al concordato; nondimeno, l'art. 173 continua a sancire la revoca dell'ammissione alla procedura nel caso in cui siano stati compiuti atti di frode da parte dell'imprenditore in crisi. E siccome non sembra seriamente predicabile, specie dopo i numerosi interventi del legislatore dal 2005 a oggi, un'interpretazione abrogatrice della norma basata *sic et simpliciter* sulla sua pretesa incompatibilità con le mutate condizioni soggettive di ammissione, deve riconoscersi che al debitore è tuttora richiesta una condotta sostanzialmente corretta, essendo il tribunale chiamato a verificare l'osservanza di quelle regole, appunto, di correttezza e buona fede che presidiano l'esercizio del potere di autoregolamentazione della crisi d'impresa.

Di qui l'oggettiva rilevanza della norma in chiave di assetto equilibrato dell'istituto, facendo essa da contrappeso all'esaltazione del carattere contrattualistico del nuovo concordato.

La distinzione tra venir meno della meritevolezza e potere-dovere di accertamento da parte del commissario giudiziale e del tribunale è colta nitidamente dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: *“Il fatto che l'accertamento da parte del commissario di atti di frode possa determinare la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a norma dell'art. 173 l.f., indipendentemente dalla circostanza che i creditori, debitamente informati di tali atti di frode, abbiano espresso voto favorevole, non vale a reintrodurre il giudizio di meritevolezza che la riforma della legge fallimentare ha espunto dal novero dei presupposti per l'ammissione al concordato preventivo. La meritevolezza era, infatti, un requisito positivo di carattere generale, che implicava la necessità di un apprezzamento favorevole della pregressa condotta dell'imprenditore (sfortunato, ma onesto), nell'ottica di una procedura prevalentemente concepita come beneficio premiale. Era, quindi, nozione ben più ampia dell'assenza di atti di frode, non solo genericamente pregiudizievoli, ma che devono essere direttamente finalizzati, in esecuzione di un disegno preordinato, a trarre in inganno i creditori in vista dell'accesso alla procedura concordataria”* (Cass., n. 14552 del 2014).



Orbene, all'interrogativo di fondo, se cioè sia ancora sostenibile, al cospetto di coordinate normative così sensibilmente mutate, che il concordato preventivo continui a rappresentare, sostanzialmente, un beneficio riservato all'imprenditore onesto ma sfortunato, la risposta dev'essere negativa, giacché rispetto ad un approccio che enfatizza il dato del persistente carattere imperativo dell'art. 173 (quale precetto di ordine pubblico economico, alla luce degli interessi oggetto di protezione) fanno premio altre e diverse considerazioni.

Più in generale, è innegabile il *favor* per la soluzione concordataria che si ricava dal complesso della nuova disciplina la quale mira a rendere il fallimento un istituto di applicazione residuale, destinato a trovare spazio solo se ed in quanto emerga in modo conclamato l'impossibilità per il debitore di trovare un accordo (in sede giudiziale o stragiudiziale) con i propri creditori.

Ciò comporta, ad avviso del tribunale, la necessità di rifiutare letture estensive della locuzione in parola, come quella che vi faccia rientrare tutti gli atti diretti a causare o aggravare il dissesto, ossia atti che comportino accrescimento del passivo o diminuzione dell'attivo e di preferire, invece, l'opzione interpretativa che circoscrive l'operatività della norma a quegli "*atti di frode che abbiano una rilevanza interna alla procedura in quanto finalizzati a frodare le ragioni dei creditori, inficiando il percorso formativo del consenso con una falsa o erronea rappresentazione della realtà*" (cfr., Cass. Civ., sez. I, 23.06.2011, nr. 13817; Cass. Civ., sez. I, 23.06.2011, nr. 13818; Corte di Appello di Venezia, 24.11.2011). E questo sulla scorta del presupposto che i soggetti che il comma primo del citato art. 173 l.f. (riletto all'interno e alla luce della nuova cornice normativa) intende tutelare non sono, genericamente, tutti coloro che nel tempo sono stati creditori dell'imprenditore in concordato, ma solo quanti oggi sono chiamati ad esprimere il voto sulla proposta da questi avanzata.

Resta, infine, da chiedersi se possa parlarsi di intento fraudolento in presenza di una *disclosure* del debitore che abbia taciuto circostanze in qualche modo rilevanti per la massa attiva, come, a mero titolo esemplificativo, la distrazione di beni dell'impresa, il compimento di pagamenti preferenziali, il ricorso abusivo al credito.

Al riguardo, ritiene il collegio che il nuovo assetto della disciplina del concordato e delle finalità ad essa sottese dovrebbe portare a ritenere non scrutinabili siffatte condotte attraverso un giudizio morale del tribunale, dovendo, viceversa, essere demandate alla valutazione economica del ceto creditorio.

Del resto, ragionando diversamente, il giudizio sulla rilevanza ostativa di quelle condotta si tradurrebbe, ancora una volta, in un giudizio di non meritevolezza (che, come detto, è stato espunto dall'ordinamento), nel tentativo di far rientrare (almeno in parte) dalla finestra ciò che si è inteso, in modo inequivoco, espellere dalla porta.

Ritiene, dunque, il Collegio che la *disclosure* del debitore circa le proprie condotte pregresse, il quale alzi il velo posto fino a quel momento sui propri censurabili comportamenti, fa venire meno il



presupposto applicativo della norma, a meno che queste risultino funzionali all'ammissione al concordato.

Chiara in tal senso è una pronuncia della Cassazione che ha avuto modo di specificare che: *“la nozione di atto in frode con valenza ingannatoria ai fini della revoca del concordato ex art. 173, comma 1, l. fall., presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e che siano state «scoperte»”* (Cass. Civ., sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3543).

D'altronde, un indice testuale in tal senso è offerto dal tenore dello stesso art. 173, primo comma, l.f. che, nel richiedere che il commissario accerti (*scilicet*, scopra) che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, ecc., la norma risulta invero imperniata sul concetto di occultamento, che è per l'appunto l'esatto contrario di quell'attività di rivelazione che si sta prendendo in esame.

Una volta analizzata la disciplina normativa applicabile alla fattispecie oggetto di esame è possibile procedere al vaglio delle singole censure mosse dalla procura, sulla base dell'indagine eseguita dalla Guardia di Finanza, e verificare l'eventuale fondatezza o meno delle stesse, nonché la sussistenza o meno dei presupposti per la revoca del decreto di ammissione della procedura di concordato e della dichiarazione di fallimento.

Sull'operazione di scissione

Con atto di scissione del 17 settembre 2015, previo progetto di scissione del 13 marzo 2015, presentato presso il Registro delle Imprese il 26 marzo 2015, la (scissa) ha attribuito alla societàs.r.l. (beneficiaria) (d'ora in avanti,) il proprio patrimonio immobiliare, conseguentemente le partecipazioni di quest'ultima sono state attribuite ai soci della società scissa nella medesima proporzione. L'operazione, strumentale ad una complessiva riorganizzazione societaria (secondo la prospettazione della società proponente), ha determinato, da un lato, il trasferimento degli immobili e di altri *assets* circolanti e, dall'altro, il trasferimento in capo alla beneficiaria delle connesse passività costituite dai finanziamenti accesi e da altri debiti, come risulta dal bilancio di scissione allegato al predetto atto.

Siffatta operazione rappresenta secondo l'ufficio di procura un atto in frode ai creditori, potenzialmente idoneo a pregiudicare il c.d. “consenso informato” dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come indicate nella proposta concordataria nella sua versione finale, non avendo la società proponente evidenziato analiticamente e nel dettaglio i riflessi sul piano contabile di tale complessa manovra aziendale.

Al riguardo, ritiene il collegio che, come evidenziato dai commissari giudiziali nella relazione depositata in data 3 maggio 2024, pur volendo ritenere non pienamente lineari e chiare le ragioni



sottese alla scissione, e pur volendo ritenere quella condotta eccentrica rispetto al modello di correttezza imprenditoriale, non può trascurarsi la circostanza che tale iniziativa risalga oramai a quasi a dieci anni fa e che in tale lasso temporale nessuno dei creditori della società proponente, pur debitamente informati sui punti salienti di tale atto, non si sia doluto di esso, tanto che risulta finanche decorso il termine per esperire eventuale azione revocatoria.

Del resto, la rilevanza dei pregressi comportamenti del debitore è comunque legata alla condizione della correlazione tra la condotta fraudolenta e la domanda di concordato, nel senso che non qualsiasi fatto fraudolento o astrattamente idoneo a determinare un pregiudizio per i creditori dell'impresa può contare ai fini della interruzione della procedura prevista dall'art. 173 l.f. , soprattutto se - come nel caso in esame – si sia verificato ben prima della proposta di concordato, potendo contare solo quelle condotte che siano specificamente finalizzate a trarre in inganno il ceto creditorio in vista dell'adunanza di cui all'art. 174 l.f., influenzandone la manifestazione di voto.

A conferma dell'interpretazione della norma fornita dal collegio, peraltro, depongono talune pronunce della Suprema Corte di Cassazione in cui viene evidenziato che *“nessun intervento sul patrimonio del debitore è di per sé qualificabile come atto di frode ma solo l'attività del proponente il concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro giudizio, ogni diversa interpretazione attribuendo alla disposizione in esame una connotazione di incomprensibile ed incongruo fossile normativo del tutto incompatibile con la nuova disciplina in quanto reintrodurrebbe, in sostanza, il requisito apertamente ripudiato dal legislatore, della meritevolezza da valutarsi da parte del tribunale”*. L'esclusione di una qualsiasi rilevanza della meritevolezza del debitore per l'accesso alla soluzione concordataria *“è un chiaro indice che per quanto concerne la sfera dei rapporti patrimoniali il legislatore ha fatto una scelta assolutamente netta che è quella di far prevalere l'interesse dei creditori alla soluzione della crisi dell'impresa per loro più conveniente in una certa situazione data, indipendentemente, salvo i limiti indicati, dal grado di eccentricità della condotta del debitore dal modello di correttezza imprenditoriale: non rileva attraverso quali operazioni l'impresa si trovi in una certa situazione patrimoniale ma ciò che conta è il giudizio che i creditori danno del loro interesse a fronte di una situazione di fatto e della valutazione di convenienza che gli stessi compiono della soluzione proposta rispetto alla alternativa fallimentare con ciò che questa comporta in relazione alla possibilità di revoca o di annullamento degli atti in ipotesi maggiormente dannosi”* (ex multis, Cass., 26 giugno 2014, n. 14552; Cass. 29 gennaio 2015, n. 1726; Cass., 23 giugno 2011, n. 13817).

Sulla base di tali argomentazioni si giunge, dunque, a ritenere che i comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato possono essere valutati ai fini della revoca



dell'ammissione al concordato in quanto abbiano avuto una valenza decettiva e quindi siano tali da pregiudicare un consenso informato, ipotesi questa che deve escludersi in relazione a condotte, come quella configuratasi nella fattispecie in esame, chiaramente individuate e rese note agli interessati al concordato. Fermo, beninteso, il limite rappresentato dall'abuso del diritto che è ravvisabile ogniqualvolta emerge la prova, non raggiunta nel caso che ci occupa, che determinati comportamenti depauperativi del patrimonio – come in teoria potrebbero essere quelli volti a realizzare una scissione patrimoniale – siano stati posti in essere con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, ponendo i creditori di fronte ad una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali, in modo da indurli ad accettare una proposta comunque ed inevitabilmente migliore della prospettiva liquidatoria (sul tema della possibile ostatività alla prosecuzione del concordato di atti e condotte espressive di un abuso del diritto, si veda Cass, sez. I, sent. n. 3274/10 e sentenze ivi citate).

Né vale a conferire capacità decettiva rispetto al voto informato dei creditori la circostanza, pure valorizzata dalla guardia di finanza e dalla procura, secondo cui alcuni dettagli di tale manovra non sarebbero stati illustrati ai creditori, dovendosi aver riguardo, come correttamente evidenziato dai commissari, agli effetti economici di lungo termine che la proposta concordataria mira a realizzare e alla convenienza della stessa rispetto all'alternativa fallimentare.

Del resto, a conclusioni diverse si giungerebbe solo ove si sostenesse che l'operazione in esame si fosse fondata su dati contabili che, se palesemente ed analiticamente rappresentati, avrebbero evidenziato la diretta correlazione sul piano eziologico tra la stessa e la condizione di sopraggiunta insolvenza dell'odierna proponente. Tuttavia, anche sotto tale punto di vista, gli accertamenti svolti dai commissari appaiono rassicuranti, avendo gli stessi verificato che la scissione (realizzata, come detto, nel 2015), nella sua proiezione contabile, non ha influito sulla determinazione dell'insolvenza della società che ha indotto la proponente, successivamente (nel 2022), ad avviare la presente procedura.

A tale convincimento i commissari sono giunti all'esito di un processo di simulazione volto a comprendere quale sarebbe stato, in chiave prognostica, il destino della società laddove non fosse stata realizzata l'operazione o laddove non fosse stato considerato tra le poste attive il credito risultante dalla scissione.

Tale simulazione poggia su delle ipotesi: si annullano gli effetti della scissione sul patrimonio netto; si ripristinano effetti economici degli ammortamenti relativi agli immobili oggetto di scissione; l'importo è stimato in quanto non si dispone del dato puntuale; si eliminano gli effetti economici delle locazioni; l'importo non tiene conto di eventuali rivalutazioni e di altri oneri accessori; a causa dell'assenza del dato non si ripristinano gli effetti economici degli interessi relativi al mutuo di



trasferimento mediante la scissione; restano inalterati gli effetti fiscali; tutti gli altri fattori economici restano invariati.

Orbene, evidenzia il collegio che dalla simulazione condotta dai commissari – i cui dati emergono plasticamente dalla tabella riportata nella loro relazione - è emerso che quand’anche l’operazione di scissione non fosse stata conclusa, il patrimonio netto, a ben vedere, sarebbe ugualmente diventato negativo (solo) nel 2021.

Da tali ricostruzioni risulta, dunque, che lo stato di insolvenza sotteso alla presente procedura non deriverebbe dall’operazione di scissione, cui discende l’infondatezza della censura mossa.

Sulla mancata informativa relativa all'appostazione nell'elenco dei creditori concordatari di soggetti direttamente o indirettamente collegati alla societàSrl.

Va preliminarmente evidenziato che nella prima relazione *ex art.* 172, l.f. (pag. 108 – 110) i commissari avevano già rilevato tale profilo di criticità, vale a dire l’inserimento di alcuni creditori, legati direttamente o indirettamente (sulla base di legami societari o di altra natura), alla compagine sociale della società in base alla natura dei relativi crediti, nelle Classi I, VI e VII.

In particolare, trattasi dei seguenti creditori: - nella classe I: (attuale amministratore) e
- nella classe VI: - nella classe VII: per crediti di natura finanziaria.

In particolare, nella prima relazione l’organo commissariale aveva evidenziato che, effettivamente, tali creditori assumono *“una duplice veste: da una parte, di creditori e, dall’altra, di soggetti interessati (sebbene attraverso le società che partecipano al capitale sociale di)* all’approvazione del concordato anche alla luce delle possibili azioni esercitabili in caso di liquidazione giudiziale.”

Per tale ragione, i commissari avevano rappresentato che l’inserimento di tali creditori insieme ad altri, ancorché aventi analoga natura e rango, potesse in qualche modo determinare una distorsione del principio di omogeneità delle classi e proprio al fine di scongiurare un possibile conflitto di interessi, evidenziavano la necessità di costituire una classe (o meglio, della classe) *ad hoc*.

Dal suo canto, la proponente, uniformandosi alle indicazioni dell’organo commissariale, ha provveduto a modificare sotto tale profilo la proposta, istituendo apposite classi nelle quali venivano inseriti i suddetti creditori, tenuto conto anche della specifica natura e del rango dei rispettivi crediti, talché: a. i creditori prima inseriti nella classe I, privilegiati *ex art.* 2751-bis, n. 1 e n. 2, c.c., sono stati collocati nella nuova classe II, appositamente creata; b. i creditori chirografari prima inseriti nella



classe VI, titolari di crediti sorti in ragione di rapporti di fornitura, sono stati collocati nella nuova classe VII, appositamente creata; c. il creditore originariamente inserito nella classe VII, titolare di un credito di natura finanziaria, è stato collocato nella nuova classe IX, appositamente creata.

Nella prima relazione, inoltre, i commissari richiedevano chiarimenti in ordine alla ragione per la quale non fosse stata operata la compensazione parziale tra i crediti dicon i debiti che gli stessi hanno maturano nei confronti della società Orbene, anche sotto tale profilo, la proponente ha reputato corrette le considerazioni dei commissari, operando la compensazione (peraltro prevista dall'art. 56, L.F.) tra i crediti ed i debiti di tali soggetti presenti nelle scritture contabili della società.

Il segnalato profilo di criticità può dirsi, dunque, oramai superato avendo la proponente, in linea con quanto evidenziato dai commissari, inserito in apposite classi quei soggetti aventi un diverso - non omogeneo - interesse economico (riferito alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare) rispetto agli altri creditori.

Sulla mancata previsione di un fondo per spese legali

Tale punto, oggetto di contestazione da parte della procura e inizialmente segnalato dai commissari nella prima relazione, risulta, a ben vedere, anch'esso superato avendo la società proponente, nell'atto di integrazione e aggiornamento della proposta, depositato in data 30 agosto 2023, chiarito che gli importi per passività potenziali, inerenti ai crediti in contenzioso specificamente indicati nei fondi rischi, sono stati determinati in ordine ad una stima prudenziale della somma da attribuibile al creditore in caso di soccombenza. Peraltro, la proponente, uniformandosi ancora una volta alle indicazioni dei commissari, ha precisato che a tali importi occorre sommare l'ulteriore riserva prudenziale prevista nella proposta (di euro 505.000,00) oltre l'ulteriore *surplus* finanziario emergente dal piano (di circa euro 295.000) destinati proprio a far fronte eventuali maggiori spese non previste e/o prevedibili.

Ad ogni buon conto, come correttamente evidenziato dai commissari, tali eventuali spese legali, nascenti da contestazione operate già prima del 30 marzo 2022, andrebbero considerate ad incremento del debito cointestato e regolate in base al relativo rango, vale a dire analogamente al trattamento previsto per il debito principale e, dunque, non in prededuzione.

Va, dunque, considerata infondata anche tale contestazione.

Sulla posizione di

Sul punto vale quanto osservato dai commissari nella relazione integrativa del 26 gennaio 2024 (pag. 16) in cui viene evidenziato che è stata operata una compensazione "a monte" ex art. 56, L.F., tra il



credito della s.r.l. di euro 158.000,00 ed il debito che la stessa ha nei confronti della fino a concorrenza del predetto credito. Pertanto, la posizione dellaè stata espunta dalla proposta, nella quale era precedentemente collocata nella (*ex*) classe V, e che, alla luce di tale modifica, appare legittima la determinazione della proponente.

Sul mancato inserimento dei crediti contestati nelle classi

Tale profilo di criticità appare anche esso superato alla delle osservazioni dei commissari i quali hanno evidenziato nella relazione del 3 maggio 2024 che la variazione intervenuta nelle passività non ha inciso sulla fattibilità finanziaria della proposta, non riguardando essa il trattamento (in termini di misura e tempistica di soddisfazione) offerto ai creditori, bensì l’inserimento nelle singole classi dei crediti oggetto di contestazione, prima esposti nel fondo rischi (per i quali era comunque prevista una soddisfazione potenziale in linea con quanto previsto per gli altri creditori “certi” aventi medesima natura).

L’allocazione nelle classi è stata effettuata in ragione della precipua tipologia e natura del credito contestato, mentre l’incremento delle passività è stato integralmente assorbito dalle riserve finanziarie previste che hanno subito un proporzionale ridimensionamento attestandosi, a seguito delle modifiche, ad euro 106.058,76.

Orbene, nonostante le variazioni intervenute nelle passività, la proposta, oltre a garantire le medesime soddisfazioni precedentemente previste, riesce a mantenere ancora una riserva prudenziale — seppur ridotta - di circa euro 112.000,00.

Ad ogni buon conto, come correttamente evidenziato dai commissari nella suindicata relazione, poiché parte prevalente delle variazioni ha avuto ad oggetto accantonamenti meramente prudenziali, il mancato verificarsi del rischio coperto nei tempi di esecuzione del piano (come già dettagliatamente disciplinato nella proposta originaria depositata il 28 ottobre 2022 a cui si rinvia) determinerà un proporzionale aumento della soddisfazione ora prevista del ceto creditorio a cui verranno distribuite le somme residue da tali accantonamenti.

Sulla posizione del creditore contestato avv.

Come evidenziato dai commissari, anche tale motivo di contestazione risulta superato alla luce di quanto evidenziato dalla società nell’atto di adeguamento e di aggiornamento del 30 agosto 2023 (pag. 13) nel quale viene spiegato preliminarmente che l’avvocato, il quale in passato ha assunto incarichi come legale della società, asserisce di vantare nei confronti della proponente crediti di natura professionale (su cui si fondano taluni giudizi in corso), che, secondo la prospettazione della proponente si basano su pretese nulle; tuttavia, la proponente ha chiarito che



con riguardo a tali asseriti credito è stato realizzato un accantonamento prudenziale, con la precisazione secondo cui ove dovesse essere accertato definitivamente in giudizio la inesistenza di detto credito professionale, l'accantonamento effettuato sarà liberato a favore degli altri creditori appartenenti alla classe I.

Tanto premesso, ritiene il collegio che non sussistono ragioni per ritenere neppure tale profilo idoneo a pregiudicare la prosecuzione della procedura in esame.

L'analisi del piano

Con riguardo alle contestazioni sollevate dalla procura in merito alla fattibilità e alla sostenibilità del piano, occorre premettere che esse si fondano essenzialmente sulle medesime argomentazioni critiche formulate dai commissari giudiziali nel corpo della loro prima relazione (pag. 119-128); tuttavia, come evidenziato dagli stessi commissari nel corso della successiva relazione integrativa depositata in data 26 gennaio 2024, gli iniziali dubbi nutriti sul punto appaiono oggi fugati.

In particolare, nella relazione dello scorso 26 gennaio i commissari hanno spiegato che dall'analisi del piano di concordato, della documentazione di supporto messa a disposizione dalla società ricorrente, dei pareri e delle perizie di stima a corredo del piano e della relazione redatte dagli esperti, e, in particolare dalla comparazione con l'alternativa liquidatoria, può sostenersi, da un lato, l'adeguatezza e la fondatezza delle assunzioni poste dall'attestatore alla base delle proiezioni dei risultati attesi nell'intero arco di periodo del piano; dall'altro, in tema di raffronto tra opzione concordataria e alternativa fallimentare, la convenienza, nel caso concreto, del piano di concordato che si fonda sulla conservazione dei beni strumentali e sulla continuazione dell'attività stessa.

Ritiene il collegio che le argomentazioni sviluppate sul punto dai commissari appaiono pienamente condivisibili, mostrandosi il piano in grado di fornire una soddisfazione dei creditori di gran lunga superiore a quella che otterrebbero mediante una procedura fallimentare.

Ed infatti, la dichiarazione di insolvenza modificherebbe la soddisfazione dei creditori sotto due profili, quello distributivo e quello allocativo: quanto al primo punto, è chiaro che con la dichiarazione di insolvenza non sarebbe possibile suddividere i creditori in diverse classi e che, pertanto, i creditori privilegiati e quelli prededucibili verrebbero soddisfatti, mentre a quelli chirografari, nella stessa misura, spetterebbe l'attivo residuo; quanto al secondo profilo, è evidente che in caso di fallimento le risorse a disposizione dei creditori si ridurrebbero, dato che l'attivo della società debitrice avrebbe un valore enormemente inferiore rispetto a quello che, viceversa, può assumere in presenza del piano di un concordato in continuità.

La continuità aziendale, infatti, consente, da un lato, di soddisfare i creditori al meglio rispetto a ad una liquidazione fallimentare e di evitare il licenziamento del personale impiegatizio e operaio;



dall'altra di garantire senza soluzione di continuità il servizio sanitario reso dalla società sul territorio di competenza.

Al contrario, qualora venisse dichiarato il fallimento, il valore dell'avviamento sarebbe notevolmente ridotto, conseguenzialmente riducendo le capacità delladi proseguire la propria attività, così anche verrebbe a mancare (salvo diverse azioni) la finanza esterna messa a disposizione dalla

La presentazione della domanda di concordato, inoltre, non pregiudica le azioni eventualmente esperibili all'interno di una procedura di tipo liquidatorio, ovvero azioni revocatorie ed azioni di responsabilità; né tanto meno, esclude la possibilità per i creditori sociali di valutare criticamente atti ed azioni precedentemente posti in essere, al fine di verificarne le loro corrispondenze all'interesse sociale.

Ad avviso del collegio appaiono condivisibili le osservazioni dei commissari giudiziali sviluppate sul punto, reputandosi la proposta concordataria conveniente rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Le ipoteche concesse dai fideiussori a garanzia dei debiti bancari che Srl ha nei confronti dellae della

Un ulteriore aspetto analizzato criticamente nella nota della guardia di finanza attiene alla circostanza - sopravvenuta rispetto al momento del deposito della domanda di concordato in bianco ma comunque antecedente rispetto alla votazione - della costituzione di garanzia ipotecaria a favore di istituti bancari su beni personali dei fideiussori, tra i quali la Ciò che – secondo la

– proverebbe che l'operazione concordataria sia stata congegnata in modo da acquisire preventivamente il consenso dei creditori più 'attivi'.

Effettivamente, risultano costituite, successivamente al deposito della domanda di concordato con riserva, le seguenti ipoteche di secondo grado: a) €. 2.000.000,00 a favore della

.....a/1) in danno dei sigg.: consistenza immobiliare sita in alla località, avente accesso dalla Via, così identificata nell'atto notarile: il tutto è rispettivamente riportato nel Catasto Fabbricati dial foglio n..... mappale n. subb: ..., Via n., piano, z.c., categoria....., classe ..., vani, superficie catastale mq., totale escluse aree scoperte mq. R.C. euron., piano ..., z.c., categoria ..., classe .., consistenza mq ..., superficie catastale mq., R.C. euro;, . n. piano ..., z.c. .., categoria ..., classe ..., vani, superficie catastale mq., totale escluse aree scoperte mq., R.C. euro, Via n., piano, z.c., categoria, classe, vani, superficie catastale mq. totale escluse aree scoperte mq.



..., R.C. euro in una al mappale sub, bene comune non censibile, con spiega che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Immobiliare; - mappale n.sub,Via n., piano ..., unità collabente e nel Catasto Terreni dial foglio, particelle n., ente urbano, ettaricomprehensive delle fabbriche innanzi indicate e n., area, are in danno della Srl: locale ad uso opificio, nel lato occidentale del fabbricato, costituito da nove ambienti e accessori posti nel cortile retrostante, così identificato nell'atto notarile: il tutto è riportato nel Catasto Fabbricati di al foglio n., mappali nn. sub i e (mappali composti), in ditta conforme, Via. ... n. pianoz.c., categoria R.C. euro con spiega che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Immobiliare. b) €. 2.000.000,00 a favore della b/1) in danno della - unità immobiliare in allan. - unità immobiliare inalla n.

Ciò detto, bisogna chiedersi se questi atti, isolatamente considerati o apprezzati nel più ampio contesto dei rilievi dell'organo inquirente, integrino la fattispecie dell'atto in frode.

Al riguardo, ritiene il collegio che, conformemente a quanto evidenziato dai commissari giudiziali nel corpo della relazione del 3 maggio 2024 e, da ultimo, nella relazione integrativa depositata in data 23 maggio 2024, e condivisibilmente con quanto esposto dai difensori della società proponente nelle note illustrative depositate in data 20 maggio 2024, tale operazione non presenta i connotati di un atto in frode ai creditori.

Ed infatti, i germani proprio come la società erano già costituiti come fideiussori sia per la, sia per la in relazione a tutto il debito contratto dallanei loro confronti della tant'è che dopo la presentazione della proposta concordataria gli istituti di credito si sono da subito attivati per escutere le garanzie dei fideiussori, inviando il sollecito di pagamento agli stessi per quanto dovuto. E' allora verosimile ritenere che gli stessi, al solo fine di tutelare la propria sfera patrimoniale ed evitare aggressioni da parte delle banche per le garanzie prestate - che avrebbero leso, nel caso della anche la propria continuità aziendale – abbiano deciso di concedere ipoteca di secondo grado su tali immobili (peraltro, nel caso di già gravati da altre iscrizioni).

Peraltro – e questo è senz'altro l'argomento più forte speso dalla difesa a sostegno della tesi che nega la natura fraudolenta di tale operazione e che, ad avviso del collegio, appare dirimente ai fini della decisione – i suindicati immobili non rientrano tra quelli facenti parte del fabbisogno concordatario che sarà coperto mediante afflusso di risorse apportate dalla medesima



conseguentemente alla dismissione di parte del suo patrimonio immobiliare. Si tratta, infatti, di immobili diversi da quelli oggetto delle illustrate iscrizioni ipotecarie.

Ed infatti, gli immobili destinati alla dismissione sono i seguenti: 1. Fabbricato ubicato inalla Via n..... angolo Viacatastalmente identificato al foglio .. sub ..., p.lla ... categoriail cui valore di mercato, giusta valutazione del Geometra(doc. 12), è stato stimato in euro 1.927.700,00. Su tale immobile grava ipoteca a garanzia del mutuo erogato dalla dal valore residuo (alla data del 21.09.2022) di euro 549.187,09 per quota capitale ed euro 24.543,00 per interessi (totale euro 573.730,49), che sarà estinto contestualmente alla vendita; pertanto, all'attualità, il ricavato netto è stimabile in euro 1.353.969,51, precisando altresì che il predetto finanziamento è garantito da ipoteca su altro immobile della di valore ampiamente superiore allo stesso. 2. Fabbricato ubicato in alla Via n. e più precisamente un appartamento al piano terra e annesso box auto al piano interrato, catastalmente identificato al foglio particella sub ... e sub categoriazona censuariarendita catastale (oltre euro per il box), il cui valore di mercato, giusta valutazione del Geometra (doc. 12), è stato stimato in euro 875.000,00. Tale immobile è libero da gravami. 3. Complesso edilizio ubicato in che occupa un intero isolato posto tra ViaViaLargo e Via(c.d.) catastalmente identificato al foglio ..., particelle, il cui valore di mercato, giusta valutazione del Geometra(doc. 13), è stato stimato in euro 3.082.250,00. Tale immobile è libero da gravami. Fabbricato ubicato in, alla Via n., catastalmente identificato al foglio ..., particella sub categoria zona censuaria, rendita catastale il cui valore di mercato, giusta valutazione del Geometra (doc. 12), è stato stimato in euro 180.400,00. Tale immobile è libero da gravami.

Gli immobili di cui ai numeri sono stati acquisiti dallaa seguito (e per effetto) dell'atto di scissione societaria del 17.09.2015, mentre l'immobile di cui al punto 4 è stato acquistato direttamente dalla suddetta società con atto del 2 agosto 2018.

A ben vedere nessuno di tali beni è stato interessato dalla concessione delle ipoteche per cui appare ragionevole sostenere che la decisione di sovrapporre alla garanzia personale una garanzia reale - che ha comportato, a sua volta, la concentrazione, in capo allo stesso soggetto giuridico, della posizione di fideiussore (del debitore) e datore di ipoteca (su beni che nulla hanno a che vedere con le sorti del patrimonio del debitore) -, sia stata ideata, non già per frodare i creditori o per condizionare la relativa votazione, non generando alcun sostanziale mutamento degli equilibri e delle economie dei rapporti tra le parti, né maggiori privilegi alle banche rispetto agli altri creditori, ma per consentire ai garanti



di salvaguardare la propria sfera patrimoniale dalle azioni delle banche, senza che da ciò derivi una specifica *utilitas* per le banche a discapito di altri creditori.

Va, dunque, ritenuto infondato anche tale motivo di contestazione.

Sulla mancata appostazione di un fondo per € 975.861,57 a garanzia del residuo credito ancora non sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n.

Al riguardo va preliminarmente evidenziato che a tale procedimento penale la proponente aveva fatto riferimento nella domanda di concordato (pagg. 21/23).

Rispetto, invece, alla denunciata mancata appostazione di un fondo per €. 975.861,57, appaiono condivisibili le argomentazioni sviluppate dai commissari i quali hanno spiegato che il residuo importo oggetto di sequestro preventivo sarebbe interamente coperto dal valore delle quote degli immobili sequestrate in danno del sig. all'epoca legale rappresentante della....., così come risultante dagli estratti delle perizie allegati alla pec rimessa ai commissari, aggiungendo che, ove così non fosse, pacifica sarebbe in ogni caso la prevalenza della misura cautelare *ex art. 321 cpp* sulla procedura concorsuale (si cfr, da ultimo, Cass. Penale, Sezione Unite, n. 40797/2023), la transazione fiscale formulata di certo non può avere un riflesso automatico sul sequestro penale. In tal caso la proposta dovrebbe prevedere un fondo rischi per il pagamento dell'importo indicato dalla(o inferiore laddove le quote sequestrate avessero un valore superiore a quello indicato dalla, ma comunque insufficiente a coprire il residuo importo) il quale dovrebbe: a) essere sufficiente a coprire il residuo importo sequestrato; b) restare operativo fino alla definizione del procedimento penale ovvero, in presenza di impegno a versare l'intero, non si chiuda nei sensi dell'art. 12bis, comma due, d.lgs. 74/2000 (Cass. Pen. n. 24326/2020, Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 5728, Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2016, n. 28225).

Il coordinamento tra i vari sistemi e, in particolare, tra il diritto penale, il diritto tributario e quello concorsuale consente di ritenere che la novazione dell'obbligazione tributaria, derivante dall'istituto della transazione fiscale, non possa riverberare i propri effetti sulla fattispecie di reato già asseritamente consumata prima dell'avvio della procedura concordataria. Quell'obbligazione novata potrà vedere ridotti o dilazionati gli importi dovuti sul piano civilistico, senza poter incidere in alcun modo sulla fattispecie di reato e sulla misura cautelare (sequestro in vista di confisca obbligatoria), i quali ruotano intorno all'importo dovuto prima dell'effetto novativo (si confrontino, tra le altre, e sebbene con alcune differenze rispetto al momento rilevante ai fini della consumazione del reato tributario nell'ambito di concordato pendente, qui irrilevanti, Cass. pen. Sez. 3, n. 15853 del 12/03/2015, Sez. 3, n. 6591 del 26/10/2016).



Sulla vendita di talune autovetture nell'imminenza della presentazione della domanda di concordato con riserva

Sul punto mette conto evidenziare che gli atti denunciati sono stati oggetto di analisi da parte dell'attestatore, il quale ne ha attestato la revocabilità (si cfr pagg 119 e 120 della relazione *ex art.* 160, II comma, LF). Ed atteso, da un lato, la loro revocabilità e, dall'altro, il mancato pagamento del prezzo, il credito della, maturato ante concordato, è stato compensato dalla proponente col credito degli acquirenti, anch'esso sorto ante concordato, e con la previsione di una classe di creditori a se stante.

La sopravvalutazione del valore degli immobili messi a disposizione dalla S.r.l.

Come già evidenziato, una parte della copertura finanziaria è costituita da un apporto di finanza esterna ad opera della società s.r.l., di euro 3.200.000,00, mediante le risorse che prevede di ottenere dalla dismissione di quattro cespiti immobiliari, il cui ricavato sarà erogato alla società debitrice fino a concorrenza della predetta somma.

La valutazione di tali immobili è stata commissionata dalla società ad un tecnico in possesso dei relativi requisiti tecnico-professionale.

Nella (prima) relazione *ex art.* 172 L.F., analizzando l'andamento delle vendite di immobili residenziali e commerciali nella zona geografica di riferimento, i commissari avevano segnalato potenziali divergenze valoriali rispetto ai risultati peritali che, se confermate, non consentirebbero di raggiungere la somma di euro 3.200.000,00 che la dovrebbe apportare alla Tuttavia, al fine di superare tali iniziali perplessità, l'attestatore ha evidenziato l'esistenza di un'alea tipica in ordine alle valutazioni immobiliari; tale alea può incidere, in ipotesi di *worst case* indicata di commissari giudiziali, sulla piena fattibilità della proposta concordataria relativamente all'apporto dellapur rilevando che, d'altro canto, tale potenziale criticità è mitigata dalla attuale riserva prudenziale e dalle prospettive ulteriori risorse finanziarie derivanti dalla nuova branca di attività che, prevedibilmente, dovrebbe essere attivata a partire dal 2024. Inoltre, secondo lo scenario realizzativo stimato dal tecnico incaricato e successivamente confermato con ulteriore elaborato peritale integrativo, si riuscirebbe a garantire pienamente l'impegno finanziario assunto dalla societàS.r.l.

Analogo risultato, infine, si otterrebbe nell'ipotesi di *best case* relativo alla valutazione di "....." formulata dai commissari nella relazione *ex art.* 172, L.F.



L'attestatore ha rilevato, poi, che, in linea con le previsioni espone nella proposta originaria, la società ha ottenuto il definitivo accreditamento per l'erogazione delle prestazioni PET-TC in regime di convenzione con la Autorità sanitaria regionale campana (Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 133 del 22 marzo 2023). L'incremento dei flussi di cassa netti derivanti da tale ulteriore attività, come dichiarato dalla proponente, sarà destinata ad incremento della soddisfazione offerta ai creditori e, se necessario, a copertura di eventuali sopravvenienze passive eccedenti la soglia della riserva prudenziale generica accantonata, che nella proposta modificata è pari ad euro 470.000,00 circa (con una variazione di euro 34.700,00 circa rispetto alla proposta originaria).

In merito a tale accreditamento, la società, nell'atto di chiarimenti del 29 agosto 2023 ha dichiarato di essere *“in attesa dell'assegnazione di specifico budget di struttura (in assenza del quale non è possibile formulare specifiche previsioni).”* E nell'ultima modifica del 6 dicembre 2023 ha chiarito ulteriormente che: *“[...] il flusso finanziario netto derivante dall'esercizio di tale ulteriore attività, dato dalla somma algebrica tra i relativi ricavi conseguiti ed i costi diretti e di struttura imputabili a tale attività, sarà integralmente destinato ad ulteriore soddisfazione dei creditori ovvero, laddove necessario, a compensare eventuali sopravvenienze passive eccedenti la suindicata riserva prudenziale costituite da maggiori oneri/debiti o minor realizzo di attivi (flussi della continuità/assets da liquidare/apporti di terzi conseguenti alla dismissione degli immobili)”*.

Il professionista attestatore ha rilevato che sono, inoltre, previste riserve prudenziali specifiche a fronte di determinati rischi, prevalentemente collegati alle cessioni di crediti ASL a diverse società cessionarie, fattispecie già analizzata e valutata nella relazione di attestazione originaria a cui si rinvia e qui ulteriormente esaminata in ragione delle specifiche rettifiche apportate.

Dette riserve, infatti, hanno subito una variazione proporzionale alle modifiche delle passività; ma non è variato l'accantonamento in termini di soddisfazione potenziale, commisurata sempre al 2% del valore della potenziale passività.

È, altresì, accantonata una ulteriore riserva prudenziale generica di euro 469.909,86, finalizzata alla copertura di eventuali future sopravvenienze passive, in termini di maggior debiti o minor realizzo di attivi.

Tale riserva, nella proposta originaria depositata il 28 ottobre 2022, ammontava ad euro 504.608,03. La riduzione, ammontante ad euro 34.698,17, è ascrivibile all'incremento delle passività e, sul punto, il professionista ha rilevato che già nella proposta originaria, la società ha dato atto che detta riserva - in caso di mancato impiego, ovvero la parte che residuerebbe da impieghi parziali - unitamente ai maggiori flussi di cassa che deriveranno dall'accreditamento della branca di medicina nucleare (prestazioni ET/TC), sarà integralmente messa a disposizione del ceto creditorio ad incremento della soddisfazione attualmente prevista, così come, ha precisato che eventuali variazioni incrementative



di debiti, di oneri, ovvero minor realizzi delle attività concordatarie (attività immobilizzate da liquidare-crediti-flussi di cassa, ecc.), superiori alla suddetta riserva, daranno luogo ad una proporzionale diminuzione della soddisfazione prevista per i creditori.

Tanto premesso, ritiene il collegio che, condivisibilmente con quanto affermato dai commissari sul punto, in termini analitici è possibile rilevare che la suddetta riserva, come modificata, risulti correttamente quantificata in ragione della differenza tra le attività realizzabili ed il fabbisogno finanziario concordatario, come variato, e che, pertanto, anche tale cesura può ritenersi superata alla luce delle modifiche apportate al piano.

L'incertezza dei ricavi previsionali

Sul punto il collegio si riporta a quanto già osservato dai commissari nella relazione del 6 febbraio 2024 (si cfr. pagg. 61-66) in cui viene evidenziato che il professionista attestatore ha dato precipuo conto della tipologia delle indagini effettuate e delle modalità di verifica della contabilità, operando una valutazione fondata sulle stime compiute dai professionisti incaricati e fondata sul piano industriale 2023-2029 elaborato con l'ausilio dell'*advisor* industriale, le cui considerazioni appaiono sufficienti a fornire un quadro sufficientemente esaustivo dei ragionamenti logico-sistematici che lo stesso ha effettuato per giungere alle proprie conclusioni.

Altrettanto ben argomentata è risultata l'attestazione *ex art.* 160, II comma, L.F. redatta dal dott.il quale, dopo analitica valutazione dei beni che rappresentano l'attivo patrimoniale di effettuata individuando il loro valore attuale ovvero il valore che, al momento della stima, si è ritenuto opportuno attribuire ad ogni singolo componente attivo, è giunto alla conclusione: in ipotesi fallimentare potrebbero pagarsi integralmente i crediti muniti di privilegio fino al grado 6 e solo parzialmente i crediti muniti di privilegio di cui al grado 8. Tutti gli altri creditori di rango inferiore al grado 8, compreso l'Erario, non godrebbero di alcuna soddisfazione nell'ipotesi di liquidazione giudiziale.

La non rintracciabilità del Decreto Dirigenziale della Regione Campania afferente l'accreditamento alla Srl per l'erogazione di prestazioni di medicina nucleare in regime di convenzione.

Anche tale ultimo motivo di contestazione è da ritenersi superato alla luce della documentazione allegata dal proponente e dai commissari che accerta l'avvenuta stipulazione del contratto *de quo* e la esecuzione delle prime prestazioni di medicina nucleare.



All'esito dell'esame di tutta la documentazione depositata dall'ufficio di procura, delle relazioni integrative dei commissari e delle osservazioni della società proponente, ritiene in definitiva il collegio che le criticità evidenziate dalle note della guardia di finanza risultano in gran parte superate dall'ultima integrazione della proposta, quella sulla quale i creditori erano chiamati a votare, che l'operazione di scissione non può essere considerata un atto in frode ai creditori suscettibile di revocare il concordato così come le garanzie ipotecarie rilasciate da terzi successivamente al deposito del piano e che le medesime considerazioni valgono per la mancata previsione del fondo rischi relativo al sequestro penale, laddove tutti i beni sequestrati non coprissero l'intero ammontare del credito da reato.

PQM

Conferma il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo della società S.r.l., emanato da questo tribunale in data 11 aprile 2023, e, per l'effetto, rigetta la richiesta formulata pubblico ministero avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento della società proponente.

Fissa l'udienza del 9 luglio 2024, ore 10:00 per l'adunanza dei creditori che si terrà dinanzi al giudice delegato, nella sua aula di udienza.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai commissari giudiziali, onerando questi ultimi di provvedere alle ulteriori comunicazioni alla società proponente e ai creditori.

Torre Annunziata, lì 14 giugno 2024

Il Giudice delegato

dott.ssa Anna Laura Magliulo

Il Presidente

dott. Francesco Abete

